SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1475)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1981
(V. *Stampato n.* **2588**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(COMPAGNA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1981

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, recante intervento straordinario a favore della pesca marittima, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;

all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

All'onere di lire 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per 9 miliardi lo specifico accantonamento, per 5 miliardi la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e per i restanti 7 miliardi la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 128 del 12 maggio 1981.*

Intervento straordinario a favore della pesca marittima

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un intervento straordinario a favore della pesca marittima, in attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino del settore, considerato anche che con il 31 dicembre 1980 sono scadute le misure di sostegno di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, anche per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti.

L'erogazione del contributo sarà rapportata ai nuovi costi del gasolio, purchè entro il limite di spesa di cui al successivo articolo 3, avverrà con scadenza trimestrale ed avrà carattere di degressività.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Intervento straordinario a favore della pesca marittima

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

All'onere di 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

All'onere di lire 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per 9 miliardi lo specifico accantonamento, per 5 miliardi la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e per i restanti 7 miliardi la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

Identico.